

Roma, 27 novembre 2005
Convegno U.N.A.S.C.I.
Le Società Sportive Dilettantistiche:
volontariato e sopravvivenza

Il Registro Nazionale CONI
per le società ed associazioni sportive dilettantistiche

*Relazione di **Cristiana Massarenti***

(Dottore Commercialista e Revisore Contabile ed Amministratore Delegato Federgest s.r.l.)

Aspetti normativi

L'art. 90 della Legge 289 del 2002, Legge Finanziaria per l'anno 2003, è una norma molto importante per il mondo sportivo dilettantistico.

Tale articolo ha stabilito l'istituzione del Registro Nazionale presso il CONI delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

La legge n. 128 del 21 maggio 2004 ha modificato successivamente l'art. 90 della L. 289 del 2002, abrogando i commi 20,21 e 22, che prevedevano l'istituzione del Registro, eliminando altresì la parte che prevedeva tra gli obblighi statutari di società ed associazioni sportive dilettantistiche quello di conformarsi alle norme e direttive CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intendeva affiliarsi.

L'art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito nella Legge n. 27 luglio 2004 n. 186, ha in seguito ridimensionato la portata della Legge 128/2004, confermando che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e che il CONI deve trasmettere annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Il Consiglio Nazionale del CONI nella seduta del 15 luglio 2004, ha di conseguenza deliberato che, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti previsti dalla legislazione statale, debbono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali e delle Discipline associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi.

L'art. 7 del Decreto Legge 136 del 2004, come si è visto, ha affermato che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni e società dilettantistiche. Nello Statuto del CONI, a sua volta, l'articolo n. 29 stabilisce che il Consiglio Nazionale CONI o per delega le Federazioni sportive nazionali o le Discipline sportive associate o gli Enti di promozione sportiva, riconoscono ai fini sportivi le società ed associazioni sportive aventi la sede nel territorio italiano.

Le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva hanno quindi la grandissima responsabilità di verificare la conformità degli statuti alle previsioni dell'art. 90 della Legge 289/2002.

Ma qual è la reale portata di questa iscrizione? Come si comporterà l'Amministrazione Finanziaria se durante una verifica fosse rilevata la non conformità dello statuto di una associazione sportiva dilettantistica alle clausole previste dall'art. 90 della Legge 289 del 2002, pur in presenza di riconoscimento dell'effettiva attività sportiva svolta da parte del CONI?

A queste e ad altre domande non è ad oggi semplice dare una risposta. Allo stato attuale mancano ancora gli strumenti operativi che disciplineranno la collaborazione tra CONI ed Agenzia delle Entrate.

Il giorno 2 novembre 2005 si sono comunque aperte le iscrizioni al Registro Nazionale del CONI, tra questioni irrisolte, dubbi e difficoltà operative di accesso e di utilizzo della procedura telematica da esso stabilita.